

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 2001¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Art. 21c- d

Abrogati

Art. 21c Competenza e obbligo di notifica

I Cantoni comunicano a fedpol:

- a. le decisioni e le revoche delle misure riguardanti le persone contro cui è stato pronunciato un divieto limitato di lasciare la Svizzera, un'interdizioni di accedere a un'area, un obbligo di presentarsi alla polizia oppure un fermo preventivo di polizia;
- b. le violazioni delle misure da parte delle persone contro cui è stato pronunciato un divieto limitato di lasciare la Svizzera, un'interdizioni di accedere a un'area, un obbligo di presentarsi alla polizia oppure un fermo preventivo di polizia;
- c. le aree interdette da essi stabilite allegando le relative piantine. fedpol stabilisce la scala delle piantine.

Art. 21d

Abrogato

Art. 21f-g

Abrogati

¹ RS 120.2

Art. 21h cpv. 1 lett. b e cpv. 2

¹ Nel sistema d'informazione elettronico sulle persone che hanno fatto ricorso alla violenza in occasione di manifestazioni sportive (HOOGAN) sono registrati i dati delle persone:

- b. contro cui è stato pronunciato un divieto limitato di lasciare la Svizzera, un'interdizione di accedere a un'area, un obbligo di presentarsi alla polizia o un fermo preventivo di polizia.

² Nel sistema d'informazione elettronico HOOGAN sono inoltre registrate le aree interdette stabilite dai Cantoni e le manifestazioni sportive.

Art. 21i Accesso al sistema d'informazione elettronico HOOGAN

¹ Il settore Tifoseria violenta in seno a fedpol è responsabile del sistema d'informazione elettronico HOOGAN finalizzato a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

² Il DFGP disciplina i diritti d'accesso al sistema d'informazione elettronico HOOGAN e definisce i presupposti per il collegamento dei servizi di fedpol, del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) dell'Amministrazione federale delle dogane, delle autorità di polizia dei Cantoni e del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale). Il direttore di fedpol decide in merito alle richieste individuali.

³ Esistono due tipi di accesso:

- a. l'accesso integrale e
- b. l'accesso limitato.

⁴ Beneficiano dell'accesso integrale, che comprende anche l'accesso limitato, il settore Tifoseria violenta, il Servizio centrale nonché collaboratori scelti delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf. La Centrale operativa di fedpol, l'incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol nonché le autorità di polizia dei Cantoni e il Cgcf beneficiano dell'accesso limitato.

⁵ Per il controllo delle persone le autorità di polizia dei Cantoni e il Cgcf possono, tramite l'accesso limitato, consultare i dati personali nel sistema d'informazione elettronico HOOGAN per mezzo dell'interfaccia nel sistema d'informazione RIPOL.

Art. 21m Durata di conservazione e cancellazione dei dati

I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura, a condizione che nel sistema non siano state registrate ulteriori misure dovute ad altri atti di violenza. Altrimenti le informazioni riguardanti ogni singola misura sono cancellate al più tardi dieci anni dopo la registrazione della medesima.

*Art. 23a**Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Data

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova